

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1868

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MESSINETTI

Annunziata il 28 febbraio 1951.

Riconoscimento a tutti gli effetti degli anni di servizio prestato dalle ostetriche provinciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si rende necessaria per sanare una grave omissione, compiuta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità ai danni di una novantina di ostetriche che, per otto anni, hanno prestato servizio come ostetriche provinciali, e che, oggi, sono state colpite da licenziamento, per soppressione di posto.

Nel 1942, la soppressa Direzione generale di sanità, è venuta nella determinazione di istituire presso le Prefetture un servizio ostetrico provinciale, con le delicate mansioni di vigilanza e di direzione del servizio ostetrico dei diversi comuni della provincia.

Le ostetriche così assunte, di cui la maggior parte proveniva dalla libera professione, mentre cinque o sei erano state prelevate dalle condotte, hanno lavorato presso le Prefetture, accanto ai medici provinciali, per otto lunghi anni con la promessa di una definitiva sistemazione che, invece, non è mai venuta.

Ma vi è di più: l'Alto Commissariato con circolare del 18 settembre 1950, n. 20400-4 - A. G./12, Segreteria generale, ufficio AA. GG. e personale, ha addirittura soppresso i posti di ostetriche provinciali. Buona e sana prassi amministrativa avrebbe voluto che l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità prima di emettere tale provvedimento ed in vista soprattutto dei bandi di concorso a condotte ostetriche che dovevano essere espletati in tutta Italia verso la fine del 1950, avesse pensato, non dico ad una sistemazione delle licenziate in altre Amministrazioni sta-

tali o parastatali ma, per lo meno a riconoscere, con un qualsiasi provvedimento legislativo, il servizio prestato agli effetti dei concorsi e, per le pochissime già titolari di condotta anche agli effetti della quiescenza. E dico queste, perché durante gli otto anni nulla è stato versato alla Cassa di previdenza per conto di queste ultime, né dai comuni, né dalle Prefetture, né dalle interessate, le quali risultavano, a causa del nuovo incarico, iscritte presso l'Istituto di previdenza sociale, cui hanno regolarmente versati i relativi contributi.

Il riscatto di otto anni, agli effetti della quiescenza, da parte delle interessate sarebbe un onere troppo gravoso ed insostenibile, tanto più che esse hanno vissuto di stipendio e solo di stipendio, avendo avuto inibito il libero esercizio professionale.

Il danno economico e morale arrecato dallo intempestivo provvedimento dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità a carico di professioniste che, per lunghi anni hanno compiuto intero il proprio dovere, espletando mansioni delicate e di grande importanza, balza chiaro ed evidente nella mente di ciascuno di noi.

Prima di licenziare bisognava comunque provvedere ed è per questo, che io, onorevoli colleghi, a sanatoria di ciò che non è stato fatto da parte del competente organo governativo e per rendere giustizia a chi non l'ha avuta, mi permetto sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli anni di servizio prestati da ostetriche presso le Prefetture, in qualità di ostetriche provinciali, sono riconosciuti nei concorsi quali titoli preferenziali nei confronti del servizio prestato nelle condotte.

ART. 2.

Per le ostetriche titolari di condotta, che siano state assunte in servizio presso le Prefetture, in qualità di ostetriche provinciali, le Amministrazioni provinciali sono obbligate a versare alla Cassa di previdenza, e per tutti gli anni di effettivo servizio, i contributi dovuti e non versati dai comuni e dalle interessate.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.